

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

CONVENZIONE

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI ED ACCESSORIE AL SERVIZIO DI SOSTA SULLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA.

Tra le parti:

- COMUNE DI RIVA DEL GARDA (C.F. 84001170228 - P.IVA 00324760222), con sede legale in Riva del Garda (TN), Piazza Tre Novembre 5, rappresentato nel presente atto dall'ing. Andrea Giordani, nato a Rovereto (TN) 29.9.1974, Dirigente dell'Area Opere Pubbliche - Ambiente del Comune di Riva del Garda, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Riva del Garda (C.F. 84001170228 - P.IVA 00324760222), in base alla deliberazione della Giunta Municipale n. 22 di data 20.02.2025 esecutiva;

- ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITÀ -APM s.r.l. con sede legale in Riva del Garda, in C. H. Von Hartungen 4 –CF 01739090221– iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 01739090221, società di servizio in house, interamente partecipata e controllata dal Comune di Riva del Garda, rappresentata nel presente atto dal dott. Fabiano Chizzola, nato a Rovereto (TN) il 21.09.1974 (codice fiscale CHZFBN74P21H612D) il quale interviene nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della stessa società, di seguito denominata anche “APM s.r.l.” o “Società di servizio”.

Premesso che:

- la società *in house* Altogarda Parcheggio e Mobilità -APM s.r.l. è attualmente affidataria del servizio pubblico relativo alla gestione della sosta in superficie di veicoli su aree e strade comunali subordinata al pagamento di una somma e senza custodia;
- il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione -ANAC- con deliberazione n. 885 dd. 02.10.2019, assunta al protocollo comunale sub n. 0039642 dd. 06.11.2019, ha disposto l'iscrizione del Comune di Riva del Garda all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in ragione dell'affidamento *in house* alla società Altogarda Parcheggio e Mobilità s.r.l.;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 1297 dd. 18.09.2020 è stato disposto di affidare alla propria società *in house* Altogarda Parcheggio e Mobilità s.r.l., per il periodo dal 01.10.2020 e fino al 30.09.2025, le attività strumentali accessorie al servizio della sosta su aree pubbliche del comune di Riva del Garda autorizzando altresì alla stipula della relativa convenzione nella forma della scrittura privata non autenticata, avvenuta in data 11.12.2020, in atti del comune sub n. 37 dd. 11.12.2020 (Id: 327568177);
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 138 dd. 25.09.2025 è stata disposta la proroga tecnica, alla società *in house* Alto Garda Parcheggio e Mobilità -APM s.r.l., per il periodo dal 01.10.2025 al 30.09.2026, dell'affidamento delle attività strumentali ed accessorie al servizio di sosta sulle aree pubbliche del Comune di Riva del Garda, alle medesime

condizioni del convenzione in essere, autorizzando altresì la prosecuzione del servizio da parte della società Altogarda Parcheggi e Mobilità Srl nelle more della stipulazione del contratto di proroga;

- con atto n. 37 dd. 11.12.2020 sono stati disciplinati i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto e durata

1. Il Comune di Riva del Garda, di seguito denominato anche “Amministrazione” o “Comune”, come sopra rappresentato, affida alla società Altogarda Parcheggi e Mobilità s.r.l., di seguito denominata anche “Fornitore” o “Affidatario”, come sopra rappresentata, che accetta, l’esercizio delle attività strumentali accessorie al servizio della sosta su aree pubbliche del comune di Riva del Garda per il periodo dal 01.10.2025 al 30.09.2026.

2. Le parti prendono atto dell’assentita esecuzione del servizio in oggetto nelle more della stipula della presente convenzione.

ART. 2 - Corrispettivo contrattuale

1. Il prezzo del servizio in oggetto è pari ad euro 67.600,00 (sessantasettemilaseicento/00) oltre a IVA di legge.

2. L’importo è considerato comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa.

ART. 3 - Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto.

ART. 4 – Oneri fiscali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto comprese quelle tributarie sono a carico del Fornitore, nessuna esclusa, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

2. Agli effetti fiscali, trattandosi di atto relativo ad operazioni soggette ad Imposta sul Valore Aggiunto è fatto obbligo di registrazione del presente atto nel solo caso d'uso ex art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 4 – Rinvio alle norme applicabili

1. Il Comune e il Fornitore, quali parti contraenti, confermano per il periodo di proroga del servizio in premessa tutte le altre clausole contenute nella convenzione n. 37 di data dd. 11.12.2020 (Id. 327568177) nessuna esclusa in quanto compatibili con le condizioni .

Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante apposizione della firma digitale delle parti contraenti nelle date di apposizione delle rispettive firme digitali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune: ing. Andrea Giordani (f.to digitalmente)

Per Altogarda Parcheggi e Mobilità s.r.l.: dott. Fabiano Chizzola (f.to digitalmente)